

Publicato il 10/07/2025



N. 03813 /2025 REG.PROV.CAU.  
N. 03624/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3624 del 2025, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Samuele Miedico, con  
domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege  
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

della comunicazione di non idoneità al “concorso per il reclutamento nell'Esercito  
di 6500 Volontari in Ferma Iniziale – VFI – I blocco 2025” emessa in data  
22/01/2025 all'esito dell'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudunale,  
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e  
conseguenziale, ivi compreso in particolare:

- il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l’esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica;
- i verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali eventualmente redatti in occasione dello svolgimento degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente;
- gli atti ed i provvedimenti, ancorché di estremi ignoti, ivi compresi eventuali e non noti elenchi di candidati idonei, adottati da parte delle amministrazioni resistenti, nella parte in cui non è presente il [REDACTED];
- le risultanze degli accertamenti sanitari e degli accertamenti dell’idoneità psicofisica a cui è stato sottoposto il ricorrente, come richiamate nel preambolo del provvedimento di non idoneità;
- la lex specialis di gara tutta, laddove dovesse essere interpretata nel senso di importare l’esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica;

#### NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, all’adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione del [REDACTED] alla procedura concorsuale di cui è causa nonché alle successive fasi del concorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [REDACTED] il 6/6/2025

:

oltre agli atti ed ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, del provvedimento prot. n. M\_D AB05933 REG2025 0191077 del 15/04/2025 di approvazione della graduatoria di merito relativa al 1° blocco 2025 dei VFI dell’Esercito, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ivi compresa la relativa graduatoria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito favorevole al candidato della verifica disposta da questo Tribunale;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato con motivi aggiunti la graduatoria relativa al concorso in oggetto, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cpa;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via

amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, ritenuta la sussistenza di grave pregiudizio, debba essere assicurata allo stesso la tutela cautelare interinale, ai sensi dell'art. 27 c.p.a., ai fini dell'ammissione al completamento dell'iter concorsuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

- accoglie l'istanza cautelare, in via interinale, ai sensi dell'art. 27 c.p.a. e, per l'effetto, ammette "con riserva" il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Chiara Cavallari, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.